## Allegato A

Criteri e modalità per la concessione per l'a.s. 2013/14 dei benefici e contributi previsti dall'art. 2 del Decreto interministeriale 184/14 (art. 1 D.L. 104/2013 convertito con mod. dalla L. 128/13)

### 1. SERVIZI OGGETTO DEI BENEFICI E SOGGETTI DESTINATARI:

Le tipologie di servizi oggetto dei benefici sono:

a) servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica, anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità (certificati in base alla normativa vigente);

Per "servizi di trasporto urbano ed extraurbano" si intendono servizi pubblici e, nel caso di studenti con disabilità, anche servizi privati, finalizzati al raggiungimento della sede scolastica.

- b) servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
- I soggetti destinatari sono gli studenti residenti nella regione Emilia-Romagna frequentanti il terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, in possesso di esigenze di servizi di trasporto e/o di assistenza specialistica indicati alle precedenti lett. a) e b):
- che appartengono a famiglie con reddito, riferito all'anno 2012 (o qualora non disponibile riferito al 2013), il cui valore ISE è inferiore a euro 21.691,19 per un nucleo familiare di tre componenti corrispondente ad un valore ISEE non superiore a euro 10.632,94;
- che non ricevano o che non abbiano ricevuto nell'a.s. 2013/2014 altri analoghi benefici erogati da Amministrazioni pubbliche per le medesime finalità, per i sopraindicati servizi alle lettere a) e b).

### 2. SPESA AMMESSA A BENEFICIO

La spesa sostenuta nell'a.s. 2013/2014 per i servizi indicati al precedente punto 1. dovrà essere:

- completamente a carico delle famiglie e quindi non coperta anche parzialmente da contributi di Amministrazioni pubbliche;
- giustificata da titolo di viaggio o da altra documentazione fiscalmente valida da conservare da parte del richiedente anche in previsione di controlli.

#### 3. SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

Per la compilazione della domanda nella parte relativa all'indicatore ISE/ISEE il richiedente può fare riferimento al Comune di residenza, alla Direzione provinciale dell' INPS della propria Provincia (a cui il cittadino può richiedere

l'attestazione del valore ISEE anche direttamente per via telematica, ai sensi della L. 183/10), agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, ad un Centro di assistenza fiscale (CAF).

Ai fini del calcolo del valore ISEE, in analogia con altri interventi previsti ai sensi della L.R. 26/2001,:

- per i minori in affido ad una famiglia: si considera il ragazzo in affidamento familiare come nucleo a se stante, avvalendosi della possibilità offerta dal comma 2, art. 3 del D.lgs 109/98 e succ. mod. ed int.;
- per gli studenti immigrati privi di residenza: si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

## 4. MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ogni Amministrazione provinciale provvederà ad emanare il proprio bando contenente i criteri contenuti nel presente allegato.

La domanda viene presentata da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente stesso, qualora maggiorenne, compilando in autocertificazione il modulo predisposto e diffuso dalla Provincia in base al format regionale.

Il modulo per la presentazione della domanda sarà reperibile:

- sui siti delle Amministrazioni provinciali;
- c/o le segreterie degli Istituti scolastici di secondo grado.

Le domande vanno presentate **entro e non oltre il 24 maggio 2014** all'Amministrazione provinciale di residenza dello studente o alla segreteria dell'Istituto scolastico di secondo grado frequentato dallo studente.

Qualora la Provincia si avvalga della collaborazione delle scuole nella distribuzione della modulistica e nella raccolta delle domande, le scuole dovranno inviare le domande alla Provincia entro e non oltre il 31 maggio 2014.

Ogni Provincia provvederà inoltre a pubblicare sul proprio sito l'indicazione dei contatti per richiedere informazioni, l'ufficio a cui inviare la domanda con l'informativa per il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Qualora la Provincia stabilisca che le domande debbano essere presentate esclusivamente alle scuole, tale modalità verrà specificata sul proprio sito.

## 5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE

Le Province, anche eventualmente in raccordo con i Comuni dei rispettivi territori, provvederanno all'istruttoria delle domande, distinte per tipologia di beneficio richiesto, ed alla predisposizione dei relativi elenchi in base alle condizioni economiche considerando in ogni caso prioritarie le domande presentate da studenti disabili e, a parità di condizioni economiche, in base al requisito della distanza percorso dalla casa alla scuola frequentata.

I dati consuntivi relativi al numero dei richiedenti e al relativo fabbisogno finanziario, distinti per le due tipologie di beneficio richiesto, saranno inviati dalle Province al Servizio regionale Istruzione entro il 20 giugno 2014, al fine di consentire lo svolgimento degli adempimenti successivi.

L'importo del beneficio, che non potrà essere superiore alla spesa sostenuta, verrà determinato a seguito dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione alle Province che verrà effettuata sulla base del fabbisogno complessivo comunicato alla Regione dal parte delle Province, nell'intento di garantire la più ampia copertura possibile delle domande ammissibili e di realizzare un intervento significativo.

L'erogazione del beneficio verrà effettuata dalla Provincia, che comunicherà al beneficiario i tempi entro i quali provvedere alla riscossione.

# 6. CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/00, la Provincia effettuerà i controlli su un campione di almeno il 5% delle domande ammesse al contributo volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. L'erogazione del beneficio ai soggetti rientranti nel campione può essere subordinata alla conclusione dei controlli da parte della Provincia.

Nell'espletamento dei controlli, la Provincia può richiedere idonea documentazione che dimostri la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Nel caso in cui non venga esibita la documentazione richiesta, il richiedente perde il diritto al beneficio.

La Provincia potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti.

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere perde il diritto al contributo. Inoltre, così come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.